

# DL "RILANCIO"

## INDENNITÀ LAVORO DOMESTICO

Il decreto "Rilancio" ha previsto un'indennità (indennità LD) a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori del settore domestico. L'indennità viene riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 ed è pari a 500 euro per ciascun mese.

### PER ACCEDERE ALL'INDENNITÀ È NECESSARIO

- avere uno o più rapporti di lavoro alla data del 23 febbraio 2020;
- avere un orario settimanale complessivo superiore a 10 ore settimanali;
- non essere conviventi con il datore di lavoro.

### L'INDENNITÀ NON È CUMULABILE CON

- tutte le altre "indennità Covid-19" riconosciute dal decreto "Cura Italia" e dal decreto "Rilancio";
- le indennità legate al "Fondo di ultima istanza";
- trattamenti pensionistici (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità);

### L'INDENNITÀ È COMPATIBILE CON

il reddito o la pensione di cittadinanza e può essere riconosciuta come forma di integrazione fino al raggiungimento del tetto complessivo di 500 euro per le mensilità di aprile e maggio. Non compete se l'importo percepito è pari o superiore a 500 euro.

### L'INDENNITÀ INOLTRE NON È RICONOSCIUTA

- ai lavoratori domestici regolarizzati a seguito dell'emersione di rapporto di lavoro irregolare;
- ai titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso da quello domestico (ad eccezione di un rapporto di tipo intermittente).

Il contributo viene erogato dall'Inps su domanda dell'interessato in una unica soluzione e viene riconosciuto anche nel caso in cui il lavoratore abbia continuato a lavorare, abbia usufruito di un periodo di ferie o sia stato sospeso dal lavoro senza retribuzione.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Nella domanda la lavoratrice e il lavoratore dichiarano, sotto la propria responsabilità, di avere le condizioni e i requisiti previsti dalla norma.

La domanda dell'INDENNITÀ può essere presentata attraverso gli uffici del Patronato INCA-CGIL.



# RILANCIAMO LE TUTELE



filcams.cgil.it

